



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 41/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Referendario Andrea Costa, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37400** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX, nato a **XX**, il **XX** (c.f. **XX**), ed ivi residente alla Via **XX**, rappresentato e
difeso dall'Avv. Gianluca Prete ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Taranto, Via Ciro Giovinazzi n. 30;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., costituito in
proprio;

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale
dell'Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 20 febbraio 2024 con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Prete per il ricorrente e l'avv. Leone per
l'I.N.P.S., nessuno comparso per il Ministero della Difesa;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 29 giugno 2023, **XX**, come sopra generalizzato,

	arruolato il 12.1.1997 con categoria NP/RF in qualità di Sergente della	
	Capitaneria di Porto, fino all'anno 2007 quando, a causa dell'insorgere di una	
	patologia poi accertata come dipendente da causa di servizio, transitava nei	
	ruoli civili dell'A.D., nel richiamare le circostanze di fatto già illustrate	
	nell'ambito del contenzioso definito con la sentenza della Sezione n.104/21	
	(poi confermata in appello con sentenza n.460/21), riferisce:	
	- che, in esecuzione del giudicato, in data 27.10.2021 il Ministero	
	adottava Decreto di liquidazione della pensione privilegiata omettendo	
	tuttavia di considerare nel calcolo della base stipendiale e quindi nell'importo	
	della p.p.o. oltre che l'indennità di Polizia Giudiziaria, i sei scatti stipendiali	
	di cui all'art. 4 D.lgs.165/97;	
	- di aver inviato una lettera di diffida ad adempiere in data 14.03.2022	
	alle amministrazioni resistenti, con cui si chiedeva l'annullamento in	
	autotutela del provvedimento di liquidazione della pensione privilegiata del	
	27.10.2021 e la sostituzione di quest'ultimo con un altro provvedimento che	
	riconoscesse nella base stipendiale sia l'indennità di polizia giudiziaria che i	
	sei scatti stipendiali di cui all'art.4 D.lgs. 165/97;	
	- che in data 12.04.2022, il Ministero della Difesa riscontrava la diffida,	
	segnalando come fosse in fase di elaborazione il provvedimento di	
	rideterminazione della pensione al fine di assicurare il corretto computo	
	dell'indennità di Polizia Giudiziaria, confermando altresì la non spettanza del	
	beneficio dei 6 scatti;	
	- che infine in data 14.04.2022, il Ministero della Difesa emetteva il	
	Decreto con cui integrava e sostituiva il precedente decreto n. XX del XX,	
	disponendo la liquidazione della pensione privilegiata in €. 10.614,18 a	
	2	

	decorrere dal 16.01.2008, riconoscendo al ricorrente l'indennità di Polizia	
	Giudiziaria ma non i sei scatti di cui all' art. 4 D.lgs 165/97.	
	Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel contestare la legittimità del Decreto n.	
	XX del XX , ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del	
	trattamento pensionistico mediante l'applicazione del suddetto beneficio, con	
	conseguente pagamento degli arretrati oltre accessori.	
	Si è costituito in proprio il Ministero della Difesa, il quale ha evidenziato	
	l'infondatezza della domanda, in quanto il XX sarebbe cessato dal servizio,	
	non per inidoneità, ma per effetto del passaggio a domanda nei ruoli	
	dell'Amministrazione civile, dovendo il beneficio ritenersi limitato ai soli casi	
	di cessazione per infermità dal servizio attivo.	
	Infine, in via subordinata, il Ministero ha eccepito la prescrizione dei ratei	
	ultra-quinquennali.	
	Si è altresì costituito l'I.N.P.S., il quale ha preliminarmente eccepito il proprio	
	difetto di legittimazione passiva, in quanto il ricorrente è cessato dal servizio	
	militare in epoca antecedente il passaggio delle competenze in capo all'allora	
	I.N.P.D.A.P..	
	Nel merito, l'ente ha comunque rilevato l'infondatezza della domanda,	
	eccependo in subordine il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.	
	All'udienza del 20 febbraio 2024, nessuno per comparso per il Ministero della	
	Difesa, il legale del ricorrente e il difensore dell'I.N.P.S. hanno insistito per le	
	conclusioni di cui ai rispettivi scritti.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura in aula	
	del dispositivo.	
	DIRITTO	
	3	

	In primo luogo, va affermata la legittimazione passiva del Ministero della	
	Difesa, in quanto il ricorrente è cessato dal servizio militare in data anteriore	
	al passaggio delle competenze in tema di liquidazione del trattamento	
	pensionistico all'allora I.N.P.D.A.P..	
	Nel caso di specie, infatti, è stata proprio l'Amministrazione militare ad	
	adottare in autotutela il provvedimento di liquidazione della Pensione	
	privilegiata in cumulo con il trattamento retributivo in godimento, nonché	
	quello, in esecuzione del giudicato, che ha disposto una diversa decorrenza del	
	diritto, oggi gravato sotto il profilo del mancato riconoscimento del beneficio	
	dei 6 scatti.	
	Va tuttavia riconosciuto altresì l'interesse dell'I.N.P.S. alla partecipazione al	
	giudizio, in quanto l'ente previdenziale è tenuto, in qualità di ordinatore	
	secondario di spesa, alla gestione della posizione pensionistica del ricorrente.	
	Ciò posto, la domanda è fondata e va dunque accolta per le seguenti ragioni.	
	L'art.4, comma 1, del d.lgs. 165/1997 prevede che a decorrere dalla data di	
	entrata in vigore del decreto legislativo, i sei aumenti periodici di stipendio,	
	previsti da precedenti interventi legislativi in favore, tra l'altro, del personale	
	appartenente al Comparto Forze Armate, siano attribuiti, in aggiunta alla base	
	pensionabile, <i>"... all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa</i>	
	<i>determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda"</i> .	
	Trattasi dunque di un beneficio pensionistico connesso alla cessazione dal	
	servizio da parte del personale, fra l'altro, appartenente alle Forze Armate	
	avvenuto per qualsiasi causa, ad eccezione del congedo a domanda, senza	
	che sia previsto che tale trattamento sia subordinato alla circostanza che	
	l'interessato, una volta cessato dal servizio "militare", sia anche cessato dal	
	4	

	servizio attivo presso lo stesso (come nel caso di specie seppur nei ruoli civili)	
	ovvero altro datore di lavoro.	
	Nel caso di specie, è pacifico che la cessazione dal servizio militare del XX	
	sia avvenuta per effetto del giudizio di inidoneità espresso dalla competente	
	C.M.O. – sede di Roma con verbale n. XX del XX in virtù di infermità poi	
	riconosciuta dipendente da causa di servizio, cui ha fatto seguito il	
	riconoscimento del diritto alla Pensione privilegiata in cumulo con il	
	trattamento retributivo in godimento a seguito del passaggio nei ruoli civili	
	del Ministero della Difesa.	
	Contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione militare, dunque, è	
	del tutto influente, ai fini dell’accertamento della sussistenza dei presupposti	
	per il riconoscimento del beneficio dei “sei scatti”, la circostanza che il XX , a	
	valle della cessazione dal servizio militare per inidoneità, abbia poi esercitato	
	l’opzione riconosciuta dalla legge, alternativa al collocamento nella riserva, di	
	transitare nei ruoli civili, presso cui svolge tuttora servizio attivo.	
	La “domanda”, cui il Ministero vorrebbe far discendere la causa di cessazione	
	dal servizio, è in realtà una conseguenza, prevista dalla legge, della cessazione	
	dai ruoli militari avvenuta per infermità.	
	Non può peraltro non evidenziarsi come l’assunto dell’AD tradisca	
	un’evidente contraddizione logica, laddove da una parte l’Amministrazione	
	ammette la possibilità di godere, in cumulo con il trattamento retributivo da	
	servizio attivo, del trattamento pensionistico privilegiato, che presuppone la	
	cessazione dal servizio militare per infermità, dall’altro pretende che la	
	cessazione stessa sia avvenuta per causa diversa, ovvero a seguito di domanda.	
	Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene che il ricorrente rientri a	
	5	

	pieno titolo nella platea dei destinatari della disposizione sopra richiamata.	
	Il ricorso va dunque accolto, con conseguente riconoscimento del diritto alla	
	rideterminazione del trattamento pensionistico, mediante l'applicazione del	
	beneficio di cui dall'art. 4 D. Lgs 165/1997, nonché del diritto agli arretrati,	
	costituiti dalle differenze dei ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla	
	scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell'eventuale	
	maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno	
	per anno secondo gli indici ISTAT.	
	Va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Difesa	
	con riferimento ai ratei ultra-quinquennali, in quanto il termine da cui far	
	decorrere la prescrizione ex art. 2935 c.c. coincide quantomeno con l'adozione	
	del provvedimento ministeriale in data 27.10.2021, con il quale	
	l'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato senza tuttavia applicare il	
	beneficio pensionistico dei 6 scatti, termine cui far discendere l'insorgere	
	dell'interesse del ricorrente ad ottenere la rideterminazione della PPO.	
	Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero	
	della Difesa, in virtù della competenza alla liquidazione del trattamento	
	pensionistico.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37400, lo accoglie.	
	Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di lite in favore	
	del ricorrente, liquidate nell'importo complessivo di euro 300,00	
	(trecento/00).	
	6	

	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 20 febbraio 2024.	
	IL GIUDICE	
	F.to digitalmente Andrea Costa	
	Depositata il 28.02.2024	
	Il Funzionario	
	F.to digitalmente Laura Guastamacchia	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196.	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi della parte ricorrente e degli	
	eventuali danti ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	F.to digitalmente Andrea Costa	
	Depositata il 28.02.2024	
	Il Funzionario	
	F.to digitalmente Laura Guastamacchia	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione	
	dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati	
	identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.	
	F.to digitalmente Laura Guastamacchia	
	7	